

**REGOLAMENTO (CE) N. 1145/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1994**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la
concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a
favore dei coltivatori di taluni seminativi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2956/93⁽⁴⁾, prevede la compilazione di un registro in cui sono indicati i diritti dei produttori alla concessione del supplemento del pagamento compensativo per il frumento duro; che tale registro deve essere compilato in base alla scelta di una campagna di riferimento da parte dei produttori, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, da effettuarsi al momento della presentazione della domanda di pagamento compensativo per la campagna 1993/1994;

considerando che in Italia, per ragioni connesse alle difficoltà amministrative di attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dei seminativi nel corso della prima campagna di applicazione, non sono stati presi in considerazione i diritti di alcuni produttori; che è possibile porre rimedio a tale situazione prorogando fino al massimo al 31 maggio 1994 il termine ultimo per la determinazione dei diritti eventuali dei produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2780/92 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, i produttori che in Italia non hanno compiuto la loro scelta ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al paragrafo 2, entro la data di cui al primo comma, dispongono, in via eccezionale, di un ulteriore termine fissato dallo Stato membro entro il 31 maggio 1994.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 1.